

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

ORDINANZA N. 01/2003

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI PORTUALI DI SBARCO/IMBARCO MERCI SOLIDE ALLA RINFUSA

Il sottoscritto Dott. Luigi GIANNINI, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, giusta Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 ottobre 2002,

VISTO il precedente provvedimento n. 5643 in data 11 novembre 1999 con il quale sono state dettate alcune cautele da adottarsi da parte delle imprese portuali operanti nel porto di Brindisi per la movimentazione da e per le navi di merci solide alla rinfusa;

RILEVATO che, sulla scorta dell'esperienza sino ad oggi maturata nonché delle disposizioni normative concernenti la materia, appare opportuno aggiornare le prescrizioni da adottarsi a cura delle imprese portuali che movimentano la merce in argomento, recependole in apposito Regolamento, anche in considerazione della attuale utilizzazione delle banchine portuali adibite a tali operazioni;

VISTO il verbale di riunione svoltasi presso l'Autorità portuale di Brindisi in data 7 agosto 2003;

VISTO il verbale di riunione svoltasi presso l'Autorità portuale di Brindisi in data 1^a ottobre 2003 cui hanno preso parte sia le imprese portuali che le agenzie marittime operanti in porto;

VISTA la nota n. 6200 in data 13 ottobre 2003 con la quale, in relazione agli esiti della riunione in precedenza citata, l'Autorità portuale ha trasmesso alle PP.AA. interessate copia della nuova bozza del provvedimento di cui si tratta, convocando contestualmente apposita conferenza dei servizi per il giorno 16 ottobre 2003, successivamente aggiornata al giorno 4 novembre 2003;

TENUTO CONTO che la necessità di individuare una distanza tra navi porta rinfuse ed altre navi, in particolare navi traghetto, era stata manifestata dalla locale Capitaneria di Porto nel corso della riunione del 1^o ottobre 2003;

PRESO ATTO che in seguito alla riunione del 4 novembre 2003, l'ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi – faceva pervenire la nota n. 6366 in data 20 novembre 2003, sottoscritta congiuntamente ai rappresentanti dell'Ufficio di Sanità Marittima e del Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L. BR/1, con la quale è stato reso noto che, a parziale modifica ed integrazione del verbale delle riunioni del giorno 4 novembre 2003, i predetti rappresentanti hanno ritenuto – mutando orientamento rispetto a quello manifestato nel corso della riunione citata – di non considerare congrua la distanza tra nave traghetto e nave rinfuse prevista dal Regolamento, quando entrambe fossero ormeggiate alla banchina del Prolungamento di Costa Morena, e stabilita in metri 50;

CONSIDERATO che, in relazione alla distanza in precedenza citata, sono state esposte le ragioni che impediscono il mantenimento dell'originaria proposta che fissava la distanza in metri 150 poichè, di fatto, anche a causa della contingente presenza presso la banchina del Prolungamento del bacino galleggiante "Benedetta", sarebbe interdetto l'utilizzo per le rinfuse della banchina in questione anche con la presenza di una sola nave traghetto che dovesse trovare accosto in quel sito portuale, come è dimostrato dall'elaborato planimetrico allegato al verbale della riunione del giorno 1 ottobre 2003, con la conseguenza di imporre

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

una ingiustificata limitazione delle zone operative portuali, con gravi ripercussioni per i traffici portuali, sia commerciali che passeggeri, già da tempo in sofferenza;

CONSIDERATO altresì che nel porto di Brindisi, in forza di numerosi provvedimenti dell'Autorità Marittima, non sono mai state fissate distanze tra navi intente in operazioni portuali superiori a metri 50 (Vsd. Ord. n. 75/92 che fissa il predetto limite tra navi gasiere ed altre navi) e che, pertanto, sarebbe ingiustificatamente penalizzante per l'intera utenza portuale ed armatoriale stabilire una distanza superiore a quella proposta nel regolamento di cui tratta, fermo restando la possibilità per l'Autorità portuale, in casi eccezionali ed urgenti e previa segnalazione delle stesse Autorità Sanitarie, di fissare nelle singole fattispecie, in relazione alla tipologia dei prodotti sbarcati ed alle condizioni meteomarine del momento, distanze superiori o finanche disporre la sospensione delle operazioni di sbarco di merci alla rinfusa;

TENUTO peraltro conto che i numerosi monitoraggi di polverosità ambientale richiesti ai vari operatori da questa Autorità in relazione alle varie navi portarinfuse sbarcate, eseguiti dal Chimico del Porto, hanno dimostrato il rispetto dei limiti di legge per gli ambienti di lavoro;

RITENUTO alla luce di quanto sopra motivato che non vi siano valide ragioni per stabilire il limite di 150 metri di distanza tra nave traghetto ormeggiata in andana alla banchina del Prolungamento di Costa Morena e la nave porta rinfuse attraccata alla stessa banchina;

VISTO il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 ed, in particolare, gli articoli 4, 18, 19, 21, 25, 26;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (cd. Direttiva macchine);

VISTO il D.M. 22 luglio 1991 recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

VISTO l'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato l'annesso "Regolamento per la movimentazione dei carichi solidi alla rinfusa da e per le navi ormeggiate nel porto di Brindisi".

Il Regolamento dianzi citato entra in vigore alle ore 08.00 del giorno 22 DIC. 2003
Da tale data è abrogato il provvedimento n. 5643 in data 11 novembre 1999.

Articolo 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che abroga qualsiasi altro eventuale provvedimento in contrasto.

I contravventori alle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato o non sia punito da altra normativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Brindisi, 28 NOV. 2003



IL PRESIDENTE
Dot. Luigi GIANNINI

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

REGOLAMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI SOLIDI ALLA RINFUSA DA E PER LE NAVI ORMEGGIATE NEL PORTO DI BRINDISI

(Allegato all'Ordinanza presidenziale n. 01 in data 28 NOV. 2003)

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle operazioni portuali di sbarco e/o imbarco di merci solide alla rinfusa da e per navi ormeggiate nell'ambito del porto di Brindisi, ricadente sotto la giurisdizione dell'Autorità portuale.

Art. 2

Norme generali e prescrizioni di sicurezza

Durante le operazioni di sbarco e/o imbarco di merci solide alla rinfusa, ferme restando le competenze demandate dalla legge ad altre Amministrazioni dello Stato, le imprese portuali autorizzate da questa Autorità portuale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994, sono tenute ad osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni, oltre a quelle rinvenienti dai rispettivi documenti di sicurezza, redatti ex art. 4 del D. L.vo n. 272/1999, e dalle altre disposizioni di legge applicabili nella materia:

- a) posizionare tra la murata della nave ed il ciglio banchina, prima dell'inizio delle operazioni, idonei teloni (non reti) o sistemi atti allo scopo (es. scivoli in metallo) atti a garantire che il prodotto movimentato non possa cadere in mare;
- b) la merce dovrà essere opportunamente inumidita, salvo i casi in cui detta misura di prevenzione della polverosità possa comportare deterioramenti delle caratteristiche qualitative/quantitative della stessa;
- c) nel caso di utilizzo di cassoni metallici per il deposito temporaneo del carico prima dell'imbarco e/o dopo lo sbarco, dette strutture dovranno essere posizionate e/o spostate in banchina evitando di procurare danni alle stesse infrastrutture;
- d) la zona operativa dovrà essere delimitata e segnalata in maniera idonea allo scopo di evitare che estranei alle operazioni possano anche accidentalmente interferire con le operazioni stesse; inoltre, il responsabile dell'operazione dovrà curare che nella zona ricadente nel raggio di azione della gru nessun lavoratore dell'impresa portuale e/o dell'equipaggio della nave transiti durante l'operatività dell'apparecchio;
- e) i lavoratori impiegati nelle attività di cui si tratta dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per la fattispecie, con particolare riguardo alla mascherina di protezione dalle polveri;
- f) pulire accuratamente la banchina dalle polveri che dovessero depositarsi e ciò sia al termine delle operazioni che durante le stesse ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

e comunque ogni volta che dovesse essere richiesto dall'Autorità portuale, Autorità marittima e/o Autorità Sanitaria; la pulizia deve avvenire a mezzo spazzatrice del tipo ad aspirazione con abbattimento interno delle polveri coadiuvata anche da attività di spazzamento manuale nei casi in cui non sia possibile per la spazzatrice aspirante accedere al sito da pulire;

- g) l'umidificazione della banchina, quale misura di prevenzione della polverosità, dovrà avvenire unicamente a mezzo getto di acqua nebulizzata e non a getto pieno. I residui del carico (polveri e/o fanghi) recuperati dall'attività di pulizia della spazzatrice dovranno essere trasportati presso idoneo centro di ricezione/smaltimento;
- h) le tramogge utilizzate dovranno essere munite alla calca di uscita del materiale movimentato di una protezione in tessuto o altro materiale flessibile atto a ridurre la polverosità;
- i) dovranno essere utilizzati mezzi meccanici per lo sbarco/imbarco tali che dagli stessi, durante le fasi operative, non si abbia caduta di merce sia in mare che in banchina. In caso di impiego di benne le stesse dovranno essere a tenuta e dovranno essere aperte perpendicolarmente al piano di carico il più possibile vicino allo stesso. Nel caso di impiego della tramoggia, l'apertura della benna dovrà avvenire all'interno delle sponde della stessa e mai superiormente. Allo scopo di evitare dispersione di polveri, i lavoratori portuali addetti alla manovra delle gru, una volta aperta la benna in tramoggia e trasferito il carico, dovranno attendere qualche secondo prima di riprendere il movimento del braccio e della benna allo scopo di consentire la completa fuoriuscita del carico anche nei residui dello stesso, evitando che i citati residui cadano in banchina o in mare durante il movimento di ritorno della benna medesima. La tramoggia stessa non dovrà mai essere riempita oltre le sponde di contenimento;
- j) i veicoli impiegati per il trasporto delle rinfuse, qualora non costituiti da autosilos, dovranno essere muniti di teli impermeabili per la copertura dei cassoni del tipo "a scorrimento" (cd. copri e scopri), manovrabili e/o comandabili in maniera tale che in nessun caso il conducente del mezzo o altri soggetti debbano salire sul cassone per effettuare la copertura;
- k) la velocità che i mezzi di cui al precedente punto i) non devono superare quando circolano in ambito portuale è pari a 15 Km/h;
- l) le operazioni di movimentazione della merce in questione dovranno essere sospese in caso di particolari condizioni di ventosità che causino una dispersione eccessiva di polveri sia nella zona di lavoro che negli ambiti limitrofi; in mancanza saranno gli Organi di vigilanza ad ordinare la sospensione delle attività.
- m) non dovranno eseguirsi, a bordo o in banchina nell'area delimitata di cui al punto d), lavori di qualsiasi genere con uso di fiamma/saldatrice elettrica e/o altri lavori non attinenti l'operazione portuale in svolgimento;
- n) qualora il carico da movimentare sia classificato merce pericolosa ai sensi del D.P.R. n. 1008/1968, dovranno essere rispettate tutte le eventuali ulteriori prescrizioni dettate nel caso specifico dalla locale Capitaneria di Porto nell'autorizzazione all'imbarco o nulla osta allo sbarco; copia dell'autorizzazione o nulla osta rilasciato dall'Autorità Marittima dovrà essere trasmessa all'Autorità portuale in allegato alla comunicazione di cui all'articolo 3;
- o) divieto di depositare temporaneamente in banchina merce alla rinfusa polverulenta o granulare, salvo espressa autorizzazione da richiedersi all'Autorità portuale di

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Brindisi che potrà rilasciare la stessa – previa acquisizione del parere del Consulente Chimico del porto e della A.U.S.L. competente per territorio - qualora venga riscontrata la sussistenza di urgenti ed inderogabili necessità e ferma restando la salvaguardia della salubrità ambientale anche in relazione ai traffici esistenti nella zona limitrofa a quella del deposito;

- p) Nel caso di movimentazione di carichi solidi alla rinfusa suscettibili di emettere gas tossico o infiammabile o causare un impoverimento del contenuto di ossigeno negli spazi ove si trovano stivati, il datore di lavoro, come individuato dall'art. 3 del D. L.vo n. 272/1999, dovrà fare eseguire al Chimico del Porto le opportune misurazioni, a seconda della tipologia del carico, del contenuto di monossido di carbonio, ossigeno e metano ed eventuale altro gas nell'atmosfera sovrastante il carico prima di fare accedere nella stiva i lavoratori. Il relativo certificato, del quale l'impresa dovrà rispettare le prescrizioni in esso contenute, deve essere inviato in copia, anche a mezzo fax, all'Autorità portuale di Brindisi ed alla locale Capitaneria di Porto oltre che essere detenuto dal responsabile dell'operazione portuale da svolgere. In ogni caso, le navi con i detti carichi a bordo dovranno aprire le stive almeno due ore prima di giungere in banchina, condizioni meteo/natura del carico permettendo;
- q) Le imprese portuali che si avvalgono di impianti fissi per lo sbarco/imbarco di merci solide alla rinfusa dovranno essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e relative norme di attuazione. Copia della citata autorizzazione dovrà essere trasmessa all'Autorità portuale, all'ARPA Puglia ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione -;

Le operazioni di sbarco/imbarco di materiali particolarmente polverulenti, quali ad es. ceneri leggere asciutte e cemento, dovranno essere effettuate esclusivamente a circuito chiuso con impiego di autoveicoli silos, sorbone a tenuta e quant'altro necessario per assicurare l'assenza di soluzioni di continuità del circuito stesso.

Nei casi in cui la movimentazione della merce di che trattasi avvenga a circuito chiuso o con sistemi assimilabili (es. nastri trasportatori), le prescrizioni di cui sopra dovranno essere ugualmente rispettate nelle parti applicabili alla fattispecie.

Qualora le operazioni portuali disciplinate dal presente regolamento dovessero svolgersi con nave ormeggiata alla banchina del Prolungamento di Costa Morena, dovrà essere garantita una distanza dalle navi traghetto ormeggiate in andana alla stessa struttura portuale non inferiore a metri 50.

Resta ferma la possibilità per l'Autorità portuale, in casi eccezionali ed urgenti e previa segnalazione delle stesse Autorità Sanitarie, di fissare nelle singole fattispecie, in relazione alla tipologia dei prodotti sbarcati ed alle condizioni meteomarine del momento, distanze superiori o finanche disporre la sospensione delle operazioni di sbarco di merci alla rinfusa.

Nei casi in cui non sia possibile rispettare detta distanza, le operazioni di imbarco/sbarco di rinfuse dovranno essere sospese sino al ripristino delle distanze sopra indicate.

Alla conclusione delle operazioni portuali, le attrezzature utilizzate (tramogge, gru, etc.) ove non venissero trasferite in siti esterni al porto o in aree portuali in concessione, potranno essere temporaneamente depositate, nelle more dell'individuazione una nuova area più idonea ed a ciò destinata, lungo la parte più interna della banchina del Prolungamento di Costa Morena, in prossimità della rete di recinzione del terminal contenitori, avendo cura di evitare comunque intralci e/o pericoli per la circolazione portuale. Le gru portuali dovranno essere lasciate in sosta con il braccio abbassato e comunque senza carichi sospesi.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Art. 3

Comunicazioni

L'impresa portuale interessata dall'operazione portuale oggetto del presente regolamento è tenuta ad effettuare, almeno 24 ore prima dell'inizio dell'operazione, apposita formale comunicazione a questa Autorità portuale e, per conoscenza, alla Capitaneria di Porto di Brindisi, all'Azienda Unità Sanitaria Locale ed all'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea riportante tutte le indicazioni di cui al modello allegato al presente provvedimento. Detta comunicazione può essere effettuata anche a mezzo fax.

Art. 4

Documento di sicurezza

Le imprese portuali interessate dalla movimentazione dei carichi cui il presente Regolamento si riferisce dovranno adeguare il rispettivo documento di sicurezza, elaborato ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 19 luglio 1999, n. 272, trasmettendone copia all'Autorità portuale ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1.

Brindisi, li 28 NOV. 2003



IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GIANNINI

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Allegato al Regolamento per la movimentazione dei carichi solidi alla rinfusa da e per le navi ormeggiate nel porto di Brindisi

Ordinanza n. 01 in data 28 NOV. 2003

FAC -SIMILE

All' Autorità Portuale di Brindisi
Ufficio di Sanità Marittima di Brindisi
Capitaneria di Porto di Brindisi
A.U.S.L. BR/1
- Dipartimento Prevenzione - Brindisi

La sottoscritta Impresa Portuale _____ comunica che in data _____, presumibilmente a partire dalle ore _____, espletterà la seguente operazione portuale, giusta mandato ricevutone da _____:

Nome della nave _____

Banchina _____

Tipo e quantità complessiva delle merci _____

Natura della merce _____

(Pericolosa/non pericolosa)

Operazioni (Imbarco/sbarco/trasbordo) _____

Presumibile durata delle operazioni _____

Personale impiegato _____

Mezzi meccanici utilizzati
(tra cui la spazzatrice) _____

Responsabile dell'operazione _____

Si dichiara altresì che la banchina interessata dalle operazioni risulta pulita da residui di carichi di operazioni precedentemente effettuate.

Si dichiara che i residui del carico (polveri e/o fanghi) recuperati dalla spazzatrice saranno trasportati presso il centro di smaltimento di _____.

N.B. In caso di movimentazione di merci classificate pericolose allegare copia dell'autorizzazione/nulla-osta rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Brindisi.-

Brindisi, li _____

Per l'Impresa Portuale